



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

n. 328/13 R.G.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:

- dott.ssa Liliana GUZZO - Presidente
- dott.ssa Anna Maria MARRA - Giudice
- dott.ssa Gabriella ZANON - Giudice rel.

all'esito della discussione all'udienza camerale del 7 marzo 2013, sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art.2409 c.c. proposto da

A, *B* con gli avv.ti U. Cignoli e G. Adami

nei confronti di

D *S.p.A.* personale, *E* con gli avv.ti M.A. Zezza, A. Rodella, G. de Gotzen

- i ricorrenti "sindaci effettivi e dimissionari di *D* s.r.l. (con unico socio)" propongono la denuncia al Tribunale ex art.2409 c.c. chiedendo la revoca dell'amministratore unico della società e la nomina di un amministratore giudiziario, previa eventuale ispezione dell'amministrazione della società stessa;
- va preliminarmente valutata l'ammissibilità del ricorso in oggetto, in quanto proposto dai sindaci di una s.r.l.;

- successivamente all'entrata in vigore della riforma di diritto societario, introdotta dal D. Lgs. n.6/2003, ed alla nuova formulazione dell'art.2409 c.c. si è posto il problema se il procedimento di controllo giudiziario ivi previsto possa estendersi alle società a responsabilità limitata;
- in precedenza l'applicabilità del controllo giudiziario alle società a responsabilità limitata si riteneva pacifica, in forza dell'esplicito rinvio operato dall'art.2488, ultimo comma, c.c. (“anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art.2409 c.c.”);
- nelle società a responsabilità limitata non dotate di collegio sindacale, ciascuno dei soci aveva il diritto di ottenere dagli amministratori della società informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali (v. art.2489 c.c. vecchio testo) ed ai sensi del previgente art.2409 c.c. ogni socio di s.r.l. aveva la facoltà di esercitare un autonomo potere di controllo sulla gestione mentre una minoranza qualificata di soci, qualora mancasse il collegio sindacale, aveva, appunto, la facoltà di promuovere il controllo giudiziario sull'amministrazione;
- nessuna delle norme novellate dal citato D. Lgs prevede espressamente l'applicabilità del procedimento di controllo giudiziario alla società a responsabilità limitata;
- dalla lettura della Relazione governativa al D. Lgs 6/2003 si evince che il legislatore della novella ha consapevolmente escluso la società a responsabilità limitata dal novero degli enti privati assoggettabili al sindacato giudiziario sulle irregolarità gestionali, così come disciplinato dall'attuale testo dell'art.2409 c.c.;
- al n.11, intitolato “Della società a responsabilità limitata”, si legge infatti: *“ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società. Da questa soluzione consegue coerentemente il potere di promuovere l'azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell'amministratore in caso di gravi irregolarità ...; è*

sembrato logico che, sulla base di questa soluzione, divenisse sostanzialmente superflua ed in buona parte contraddittoria con il sistema la previsione di forme di intervento del giudice quali quelle ora previste dall'art.2409 c.c.. Esse sono sostanzialmente assorbite dalla legittimazione alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità da parte di ogni socio e dalla possibilità di ottenere in quella sede provvedimenti cautelari come la revoca degli amministratori”;

- è pertanto fuori dubbio che l'intento del legislatore fosse quello di escludere la possibilità di estendere il sindacato giudiziario alla società a responsabilità limitata, “privatizzando” il controllo sulla stessa a favore di ciascun socio, con l'eliminazione di intrusioni esterne;
- dubbi tuttavia sono stati avanzati con riferimento all'ipotesi in cui la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria (il riferimento è all'ipotesi in cui il capitale sociale della s.r.l. non sia inferiore a quello minimo stabilito per la s.p.a., ovvero nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti previsti dal primo comma dell'art.2435-bis c.c.), in quanto il quarto comma dell'art.2477 c.c. prevede che, quando l'elezione del collegio sindacale è obbligatoria, “si applicano le disposizioni in tema di società per azioni”;
- dubbi altresì sono stati avanzati nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la s.r.l. è a socio unico, in quanto è evidente che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.2476, terzo comma, c.c.;
- al fine della decisione occorre richiamare la *ratio* sottesa alla riforma del diritto societario, ossia l'intento del legislatore di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci;
- vale in proposito richiamare la sentenza della Corte Costituzionale del 14.12.2005 n.481 che, rigettando le eccezioni di legittimità sollevate dalla Corte di Appello di Trieste e dal Tribunale di Cagliari, ha dichiarato costituzionalmente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409 c.c., 2476, terzo comma, c.c. e 2477, quarto comma, c.c. con riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione nella parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art.2409 c.c. alle società a responsabilità limitata;

- la Corte ha fondato le proprie argomentazioni sull'art.2, lett.f), della legge di delega alla riforma del diritto societario 3.10.2001 n.366 che fissa il principio generale per cui le società a responsabilità limitata e le società per azioni devono costituire due modelli distinti, principio cui fa da corollario la previsione, per le prime, di un autonomo ed organico complesso di norme ed una impostazione della disciplina radicalmente divergente da quella adottata dal codice civile;
- la Corte di Cassazione, con sentenza del 13.1.2010 n.403 ha successivamente ulteriormente chiarito che la società a responsabilità limitata ha una disciplina autonoma rispetto a quella dettata per la società per azioni ;
- la Suprema Corte ha infatti statuito che un'interpretazione estensiva dell'art. 2409 c.c. alle s.r.l. dotate necessariamente del collegio dei sindaci non appare condivisibile per diversi motivi, e segnatamente:
 - per la genericità del richiamo contenuto nell'art. 2477 c.c. alle disposizioni dettate in tema di società per azioni;
 - per l'espressa e specifica indicazione dettata dal legislatore in senso contrario; - per le analitiche argomentazioni svolte a sostegno dell'opzione effettuata nella relazione al testo normativo;
 - per il contrasto che si verrebbe a determinare fra un eventuale potere riconosciuto al collegio sindacale di sollecitare l'intervento dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2409 c.c. e la collocazione attribuita alla società a responsabilità limitata, non più delineata come una società per azioni di più modeste dimensioni, nell'ambito del sistema societario nel suo complesso;
- va in proposito considerato che il giudizio di superfluità e contraddittorietà del ricorso al procedimento all'art. 2409 nelle società a responsabilità limitata è ancorato al palese intento di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci;
- ciò trova riscontro:

- nel diritto dei soci di ottenere notizie dagli amministratori circa l'andamento degli affari sociali,
 - nel loro diritto di procedere all'ispezione dei libri sociali e dei documenti, - nella riconosciuta legittimazione a proporre l'azione sociale di responsabilità,
 - nella possibilità di ottenere in tale sede provvedimenti cautelari,
 - nella predisposizione di un sistema idoneo a risolvere i conflitti societari interni, nell'attribuzione al collegio sindacale di compiti di controllo incentrati più sui profili contabili (artt. 2476, 2477 c.c.), anziché su quelli di corretta gestione e di legalità, rispetto ai quali deve essere invece concentrata l'attenzione del collegio sindacale delle società per azioni;
- è altresì oltremodo significativa la circostanza che il legislatore abbia successivamente disposto all'art. 8 del d.lgs. 37/2004, modificativo del decreto attuativo della riforma societaria, che alle società sportive di cui all'art. 10, l. 23.3.1981, n. 91 si applica l'art. 2409 c.c., pur se aventi forme di società a responsabilità limitata, disposizione che trova fondamento e presupposto nel convincimento che, diversamente, l'articolo in questione non sarebbe stato applicabile alle società sportive a responsabilità limitata;
- tale previsione consente di argomentare nel senso che se il legislatore avesse ritenuto di estendere l'applicabilità dell'art.2409 c.c. a tutte, indistintamente, le società a responsabilità limitata, l'avrebbe espressamente previsto;
- il rinvio alle disposizioni in tema di società per azioni dettato dall'art. 2477, ultimo comma, c.c. in tema di società a responsabilità limitata, va quindi interpretato come richiamo ai requisiti professionali, alle cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei sindaci stabilite dagli artt. 2397 e segg. c.c., nonché alle rispettive funzioni e ai poteri indicati dagli artt. 2403 e segg. c.c., ma non può invece valere ad assegnare loro il potere di sollecitare il controllo giudiziario in relazione a ravvisate irregolarità gestionali, a ciò ostando non solo la formulazione letterale delle disposizioni vigenti e l'intenzione del legislatore, ma anche i

diversi connotati attribuiti alle società a responsabilità limitata rispetto a quelle per azioni, con la riforma organica delle società di capitali di cui al d.lgs. n. 6/2003.

- in definitiva, deve ritenersi che il ricorso in questione, in quanto proposto dai sindaci di **S r.l** sia inammissibile, in quanto il legislatore della novella del 2003 ha innovato profondamente la disciplina della società a responsabilità limitata, prevedendo un insieme autonomo ed organico di norme, nel quale i rinvii alla disciplina della società per azioni non costituiscono più la regola, ma l'eccezione;
- di conseguenza, il rinvio alle norme che disciplinano il collegio sindacale della società per azioni, ossia agli artt. 2397 e segg. c.c., non opera per l'art. 2409 c.c., perché non più compatibile con l'attuale modello della società a responsabilità limitata, ispirata ad un controllo tutto privatistico;
- la circostanza che la s.r.l. sia a socio unico e che non possa trovare in concreto applicazione il terzo comma dell'art.2476 c.c. non rileva ai fini di ritenere ammissibile il sindacato giudiziario, considerata la diversità dei "modelli" di società; sicché non pare appropriato parlare di "un vuoto di tutela";
- la decisione del profilo di responsabilità sopra esposto rende superfluo soffermarsi sulla proponibilità del ricorso da parte di sindaci dimissionari;
- stante l'oggettiva incertezza su alcuni profili della lite sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese;

P. Q. M.

- 1) dichiara inammissibile il ricorso;
- 2) compensa le spese di lite;

Venezia, 7 marzo 2013

Il Presidente

Il Giudice est.